



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

U.O.S. Attività Amministrativa a supporto dell'Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 1423/2024

OGGETTO: RICORSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 316 E 318 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO (RGN 1907/2023). CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;
- che con detto incarico è stata, altresì, delegata allo stesso, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €uro 40.000,00.

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 180 dell'11.7.2024 ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso promosso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile contro il Comune di Vigevano, pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023;
- che con la citata delibera, acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio Avvocatura Civica e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate è stata demandata al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti

conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile contro il Comune di Vigevano e pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano (NRG 1907/2023).

Considerato:

- che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento di un servizio legale era soggetto all'applicazione del codice degli appalti, seppur limitatamente al regime di affidamento semplificato (di cui agli articoli 20 e 27), mentre era stato escluso il singolo incarico di patrocinio occasionato da puntuali esigenze di difesa e ciò sulla base di una interpretazione del Consiglio di Stato che distingueva tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica (caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla durata) qualificabile come appalto di servizio ed il contratto finalizzato alla sola difesa tecnica, escluso dalla disciplina degli appalti in quanto rientrante nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012);
- che con l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e successivi del codice civile (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 50 del 2016) - per i quali è stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio - e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate;
- che con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia;
- che, in ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del Decreto legislativo n. 50 del 2016 consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'articolo 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia

inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario del singolo incarico di patrocinio legale;

- che, peraltro, sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che: “A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;”;
- che il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente (...) potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (confronta sentenza n. 509/2021, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata l'8 giugno 2021);
- che ancora la Suprema Corte ha statuito che: “Corte giustizia UE sez. V, 6 giugno 2019, n. 264, ha affermato che l'art. 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, che esclude dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato e di conciliazione, determinati servizi di rappresentanza legale e di consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli articoli 49 e 56 TFUE. Infatti, (...) quanto ai servizi legali e di consulenza di cui all'art. 10, lettera d), i) e ii), l'esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un avvocato, i quali si inseriscono nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato medesimo e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (che ha sostituito la direttiva 2004/18, di cui alla rubrica del motivo), il che denota come, proprio in ragione delle peculiarità delle prestazioni svolte dal professionista legale, non è

dato invocare l'applicazione delle norme comunitarie in tema di affidamento di appalti pubblici.” (Corte di Cassazione, Sez. II Civile - sentenza 11 novembre 2021 n. 33454);

- che, in altri termini, secondo il Giudice di legittimità nel caso di singolo incarico di patrocinio legale ci si colloca in un'area governata dalle regole del diritto “privato” e in nessun modo toccata neanche dai principi concorrenziali “imposti” dall'articolo 4 del codice dei contratti ma solo dai principi generalissimi della buona ed imparziale amministrazione canonizzati dall'articolo 97 della Costituzione;
- che ancora, secondo Tar Lombardia - Brescia, Sezione I, “ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1), sub 1.2.), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità;” (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2021, n. 1088).

Dato atto che, in ogni caso, la scelta del professionista deve essere effettuata in base ad un'attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell'intuitu personae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale.

Considerato, inoltre, che il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi legali, asseriva che “la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”.

Rilevato che l'incarico in oggetto, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001).

Sottolineato che detto incarico viene affidato esclusivamente per la rappresentanza e difesa del Comune di Vigevano nel ricorso promosso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023 e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio.

Constatato:

- che è stata adottata ed è permanentemente aperta la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in

giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, cui questo Ente ha dato esecuzione con le delibere di Giunta comunale n. 178 dell'1 agosto 2019 e n. 180 del 30 agosto 2019 e con la Determinazione Dirigenziale n. 1316/2019 del 21 novembre 2019, nonché con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 481/2021 del 3 agosto 2021;

- che con determinazione del sottoscritto n. 1407/2022 del 3 ottobre 2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 1773/2022 del 21 novembre 2022 è stato, peraltro, approvato il nuovo modello di istanza per richiedere l'iscrizione nell'elenco di Avvocati tenuto dal Comune di Vigevano;
- che il sistema di selezione prescelto tramite avviso pubblico aperto consente la valutazione e comparazione di curricula vitae professionali ed è consono ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36;
- che la misura de qua è in piena sintonia con i recenti orientamenti in materia di prevenzione della corruzione, a loro volta preordinati a garantire adeguati standard di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- che, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018, n. 907, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, già escluso dall'applicazione del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ciò ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti, e ferma restando comunque l'applicazione dei principi generali di cui ai citati decreti ed alle suddette linee guida ANAC.

Preso atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.

Dato atto:

- che, in ragione del modico valore della causa, è stata richiesto ad un solo legale iscritto nell'elenco di Avvocati tenuto dal Comune di Vigevano, l'avvocato Luigi Fuardo del foro di Pavia, già legale di fiducia dell'Ente, di manifestare la propria disponibilità a formulare un preventivo per l'espletando incarico di cui in oggetto;
- che il legale interpellato, con nota del 29.3.2024 acquisita al PG con il numero 69718, si è reso disponibile ad assumere l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso

ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023, formulando il relativo progetto di parcella ed applicando i valori di tabella previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di riferimento;

- che detto preventivo ammonta a complessivi Euro 1.141,92, compresi accessori di legge, spese vive ed al lordo della ritenuta d'acconto.

Verificato che il preventivo formulato dall’avvocato Fuardo risulta conforme ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in GU n. 236 dell’8 ottobre 2022) -

“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vigore dal 23 ottobre 2022 per i giudizi promossi davanti al Giudice di Pace.

Constatane, pertanto, la conformità al Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in GU n. 236 del 8 ottobre 2022) - “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in vigore dal 23 ottobre 2022.

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 “Patrocini legali” del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024.

Precisato, altresì, che il Comune è stato informato della complessità dell’incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all’integrazione dell’impegno di spesa con la presente assunto.

Considerato altresì, come da parere legale dell’Avvocatura Civica del 20 gennaio ultimo scorso PG n. 5345:

- che l’incarico di patrocinio legale costituisce un contratto di prestazione d’opera intellettuale (articoli 2229 e successivi del codice civile) conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, già escluso dall’applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ciò ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell’articolo 56 del nuovo Codice dei contratti (Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023);

- che per tale fattispecie di incarico, trattandosi appunto di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, che viene esclusivamente conferito per la difesa e la rappresentanza in giudizio di una PA nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un'autorità giudiziaria, così come non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001), allo stesso modo non vi è l'obbligo di acquisizione del C.I.G., richiesto, viceversa, per gli appalti di servizi legali;
- che la Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate con nota del 24 gennaio ultimo scorso, acquisita al PG con il n. 6272, ha concordato sulla non necessità di acquisizione del CIG per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale.

Dato atto, pertanto, che per il presente incarico non verrà acquisito il CIG.

Ritenuto, pertanto, di affidare all'avvocato Luigi Fuardo l'incarico legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile, pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023 e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di Euro 1.141,92, compresi accessori di legge, spese ed al lordo della ritenuta d'acconto.

Dato atto che il sottoscritto, in quanto responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché sottoscrittore del presente atto ha accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione, come da auto-dichiarazione del 6.9.2024 pubblicata in Amministrazione Trasparente, Sottosezione Consulenti e Collaboratori.

Dato atto, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica".

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2023: "Bilancio di previsione 2024 - 2026 - Approvazione".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'11.1.2024: "Approvazione PEG finanziario 2024 - 2026".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25.1.2024: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026".

Verificato che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel SO n. 12 della GU n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1 luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato.

Visto l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso."

Visto, altresì, l'articolo 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;"

Osservato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Vista, pertanto, la determinazione dirigenziale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 180 dell'11.7.2024 con cui l'Amministrazione ha deciso di costituirsi e resistere nel ricorso promosso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile contro il Comune di Vigevano, pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023, demandando al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in giudizio.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione contro il Comune di Vigevano del ricorso ai sensi degli articoli 316 e 318 del codice di procedura civile, pendente davanti al Giudice di Pace di Vigevano ed iscritto a NRG 1907/2023, all'avvocato Luigi Fuardo del foro di Pavia per l'importo complessivo di €uro 1.141,92=, compresi accessori di legge, spese vive ed al lordo della ritenuta d'acconto;
3. di impegnare la somma complessiva di €uro 1.141,92 sul capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024;
4. di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
5. di precisare che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione e sino alla chiusura del procedimento, secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;
6. di precisare che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà, dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare, riportante ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
7. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, che il presente incarico di patrocinio legale, integrando un contratto di prestazione d'opera intellettuale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia, non soggiace all'acquisizione del CIG richiesto invece per gli appalti di servizi legali;
8. di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 1.7.2009 n. 78;
9. di dare, ancora, atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	RICORSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 316 E 318 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO (RGN 1907/2023). CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
Ufficio Proponente	U.O.S. Attività Amministrativa a supporto dell'Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore Maurizio Parlato

Vigevano, lì 06/09/2024

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARLATO MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni)